

Accesso di cittadino straniero ad atti inerenti istanza di conferimento della cittadinanza italiana

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Ciò dopo aver ricevuto, nel marzo 2017, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 ed aver presentato le proprie osservazioni difensive a riguardo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 gennaio 2018 la Commissione, fini della decisione del ricorso, riteneva necessaria la produzione della copia dell'istanza di accesso che il ricorrente aveva dedotto di aver rivolto all'Amministrazione a mezzo pec in data 11/11/2017 (rectius: 02/11/2017) che non risultava allegata al ricorso interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il ricorrente ha provveduto all'esecuzione dell'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti e suscettibili di ostensione sulla base della normativa primaria o regolamentare, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)